

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

Delibera approvata dal Comitato Agevolazioni il 28 febbraio 2023 e aggiornata il 30 marzo 2023.

“Condizioni per la concessione dell’Intervento agevolativo di cui all’articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28 come modificato dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n.14, di “Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia”, con cofinanziamento a fondo perduto ai sensi della sezione 2.1 della Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 “Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

Il Comitato Agevolazioni

Premessi e richiamati

- l’articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, istitutivo del Fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (“Fondo 394/81”) ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con riserva di destinazione delle risorse del Fondo 394/81 pari ad almeno il 70% a favore delle piccole e medie imprese;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero e, in particolare, l’articolo 25, che ha attribuito alla Simest S.p.A. la gestione degli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo a valere sul Fondo 394/81;
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “*de minimis*”;
- l’articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che attribuisce al Comitato interministeriale “Comitato Agevolazioni” la competenza ad amministrare il Fondo 394/81, e il Decreto 24 aprile 2019 recante «*Competenze e funzionamento del Comitato agevolazioni per l’amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81*»;
- l’articolo 72, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i., che ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale il «*Fondo per la promozione integrata*», e, in particolare, la lettera d), che individua tra le finalità di tale fondo la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto in percentuale dei finanziamenti agevolati del Fondo 394/81;
- il decreto 31 maggio 2017, n. 115, recante «*Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell’articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234*»;
- la legge 7 agosto 1990 n. 241, recante «*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*»;
- l’articolo 5-ter (*Misure a favore delle imprese che esportano o hanno filiali o partecipate in Ucraina, nella Federazione russa e/o in Bielorussia*) del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, come modificato dall’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che dispone che alle domande di finanziamento per il sostegno ad operazioni di patrimonializzazione a valere sul Fondo 394/81 presentate da imprese che hanno realizzato, nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l’Ucraina, la Federazione Russa e la Bielorussia, pari ad almeno il 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale, si applica il cofinanziamento a fondo perduto di cui all’articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020 convertito dalla legge n. 27/2020 e s.m.i., in percentuale non superiore al 40 per cento dell’intervento complessivo di sostegno, e che tale intervento agevolativo si applica fino al 31 dicembre 2023, secondo condizioni e modalità stabilite con una o più delibere del Comitato

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

agevolazioni tenuto conto delle risorse disponibili e dell'ammontare complessivo delle domande presentate, e che l'efficacia dell'intervento agevolativo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE;

- la Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" ("*Temporary Crisis and Transition Framework*") che consente agli Stati membri di adottare misure di aiuto di Stato - per porre rimedio alle ripercussioni economiche derivanti dall'aggressione della Russia contro l'Ucraina e dalle conseguenti misure restrittive / sanzioni economiche imposte dall'UE e dai suoi partner internazionali e relative contromisure ritorsive adottate in risposta alle sanzioni - a beneficio delle imprese che hanno subito danni causati da tale situazione di crisi, consistenti, tra l'altro, nella perdita di fatturato anche in considerazione dell'impossibilità per i prodotti dell'UE di continuare a circolare verso l'Ucraina e verso la Russia e la Bielorussia a causa della situazione di guerra o delle sanzioni e nella conseguente perturbazione dei flussi commerciali e nelle difficoltà e rincari degli approvvigionamenti, e in particolare la sezione 2.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione che disciplina, anche al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese che subiscono le conseguenze dell'attuale crisi, la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese in forma anche di prestiti e sovvenzioni dirette;

Considerato

- che il Comitato agevolazioni - ai sensi del comma 3, dell'articolo 5-ter del decreto-legge n. 14/2022 convertito dalla legge n. 28/2022 e s.m.i. - è chiamato a stabilire, con proprie delibere, le condizioni e modalità dell'intervento agevolativo a sostegno finanziario delle imprese che hanno realizzato, nei bilanci 2020 e 2021 depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni di esportazione diretta verso l'Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, pari ad almeno il 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale, al fine di ovviare alla carenza di liquidità a cui devono far fronte tali imprese - colpite dal grave turbamento dell'economia a seguito della crisi in atto in Ucraina - per il recupero delle quote del proprio fatturato estero perso e l'individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.

DELIBERA

1. Le premesse e quanto ivi richiamato costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera.
2. L'intervento agevolativo di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, di "*Sostegno alle imprese italiane esportatrici in Ucraina, Federazione Russa e/o Bielorussia*" ("*Intervento agevolativo*"), come modificato dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è costituito dal finanziamento a tasso agevolato nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "*de minimis*" ("*Finanziamento*") a valere sul fondo rotativo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 ("*Fondo 394/81*") e dall'eventuale cofinanziamento a fondo perduto ("*Cofinanziamento*") a valere sulle risorse di cui all'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e s.m.i. ("*Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata*").
3. Il Cofinanziamento è concesso in conformità alla sezione 2.1 "*Aiuti di importo limitato*" della Comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03 del 17 marzo 2023 "*Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*" ("*Temporary Crisis and Transition Framework*") nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione e alla presente delibera,

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

subordinatamente alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE.

4. L'Intervento agevolativo ha la finalità di sostenere le imprese colpite dalla crisi a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina in quanto esportatrici dirette verso l'Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia, con la conseguente perdita di fatturato verso i predetti Paesi nell'esercizio 2022, e relativo perturbamento dei flussi commerciali, mediante il sostegno finanziario per interventi finalizzati al recupero di quote del proprio fatturato estero perso e all'individuazione di nuovi mercati alternativi, per mantenere e salvaguardare la propria competitività sui mercati internazionali.
5. Per la concessione dei Finanziamenti sono utilizzate le risorse del Fondo 394/81, con riserva di destinazione pari ad almeno il 70% su base annua a favore di piccole e medie imprese. Per la concessione dei Cofinanziamenti viene utilizzato l'importo fino a Euro 600 milioni della Quota di risorse del Fondo per la Promozione Integrata, importo che viene utilizzato anche per i Cofinanziamenti della misura di cui all'articolo 29 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i..
6. Il Finanziamento è concesso sotto forma di finanziamento agevolato in regime "*de minimis*" della durata di 6 anni a tasso agevolato dello zero per cento. Il vantaggio del tasso di interesse agevolato è interamente a beneficio dell'impresa e non è subordinato al rifinanziamento di prestiti esistenti.
Il Finanziamento può essere assistito da idonee garanzie, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa esportatrice approvati con delibera del Comitato Agevolazioni.
7. L'importo concedibile dell'Intervento agevolativo è pari al 25 per cento dei ricavi medi risultanti dagli ultimi due bilanci dell'impresa richiedente ed è compreso tra un minimo pari a euro 50.000 e un massimo pari a euro 2.500.000, graduato in relazione alla consistenza patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa richiedente
8. Il Cofinanziamento può essere concesso fino al 40 per cento dell'importo complessivo dell'Intervento agevolativo, nella misura stabilita con delibera del Comitato Agevolazioni.
9. In ogni caso l'importo complessivo del Cofinanziamento non può eccedere in alcun momento la soglia massima di cui al paragrafo 61.a della sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* per impresa, definita come previsto nel paragrafo 10 secondo i criteri di cui all'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, in termini di valore nominale calcolato al lordo di qualsiasi imposta o altro onere, tenendo conto degli aiuti concessi ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 "*de minimis*" non cumulabili, e di altri regimi di aiuto - sotto qualsiasi forma e da qualunque soggetto erogati - approvati dalla Commissione europea ai sensi della sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework*.
Gli aiuti concessi in base a regimi approvati a norma della sezione 2.1 del *Temporary Crisis and Transition Framework* e che sono stati rimborsati prima della concessione di nuovi aiuti a norma di tale sezione non sono presi in considerazione quando si verifica che il massimale applicabile non sia superato.
Il rispetto di tali limiti viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.
10. Le imprese beneficiarie dell'Intervento agevolativo sono le piccole e medie imprese ("PMI") come individuate dall'allegato 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e le imprese a media capitalizzazione ("MidCap") intendendosi per tali le imprese non qualificabili come PMI e con un numero di dipendenti che non superi le 1.500 unità, calcolato sulla base dei parametri di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, aventi sede legale o residenza fiscale in Italia.

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

- 11.** Ai fini dell'ammissibilità all'Intervento agevolativo, le imprese richiedenti devono possedere i seguenti requisiti:
- a)** non trovarsi in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
 - b)** non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto, e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
 - c)** avere una sede operativa in Italia attiva al 31 dicembre 2021 oltre che alla data di presentazione della domanda;
 - d)** avere realizzato alla data di presentazione della domanda un fatturato estero a livello aggregato verso l'Ucraina e/o la Federazione Russa e/o la Bielorussia almeno pari al 10 per cento del fatturato estero complessivo aziendale, come calcolato sulla base dei dati delle dichiarazioni IVA relative agli anni 2020 e 2021 e come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze ("MEF");
- 12.** Quale condizione per la stipula del contratto che regola l'Intervento Agevolativo, l'Impresa beneficiaria deve inoltre attestare, in relazione all'esercizio 2022, un calo del valore di fatturato estero a livello aggregato verso l'Ucraina e/o la Federazione russa e/o la Bielorussia - calcolato sulla base dei dati della dichiarazione IVA relativa all'anno 2022 e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF - di almeno il 20 per cento rispetto al fatturato estero medio complessivo aziendale realizzato nel biennio precedente verso le medesime geografie e dichiarato e asseverato in sede di presentazione della domanda di Intervento agevolativo.
- In caso di mancata attestazione o di esito negativo della verifica, l'Intervento agevolativo è revocato.
- 13.** L'Intervento agevolativo non può essere concesso a imprese:
- a) attive nel settore bancario, finanziario e assicurativo;
 - b) attive nel settore della pesca e dell'acquacoltura e nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- La concessione dell'Intervento agevolativo a imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, è subordinata al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari e l'Intervento agevolativo non è determinato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest'ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.
- 14.** L'Intervento agevolativo, in ogni caso, non può essere concesso a imprese soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, tra cui, a titolo esemplificativo:
- a)** persone, entità o organismi specificamente indicati negli atti giuridici che impongono tali sanzioni;
 - b)** imprese possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'UE; oppure
 - c)** imprese che operano nel settore industriale oggetto delle sanzioni adottate dall'UE in quanto l'aiuto potrebbe pregiudicare gli obiettivi delle sanzioni in questione.
- Gli interventi agevolativi non possono in alcun modo essere utilizzati per indebolire gli effetti perseguiti con le sanzioni imposte dall'Unione europea o dai suoi *partner* internazionali e sono pienamente conformi alle norme antielusione dei regolamenti applicabili in quanto viene vietata la partecipazione consapevole e deliberata ad azioni che determinino l'elusione dei divieti derivanti dalle sanzioni adottate dall'Unione europea o dai suoi partner internazionali o il godimento diretto

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

o indiretto dell'Intervento agevolativo da parte delle persone fisiche o delle entità oggetto di tali sanzioni.

Il rispetto di tale conformità viene verificato anche mediante la presentazione di un'autocertificazione da parte della impresa richiedente.

15. Sono escluse dall'Intervento agevolativo le attività escluse dal sostegno del Fondo InvestEU¹. L'impresa richiedente deve dichiarare e garantire la conformità della propria operatività e dell'utilizzo dell'Intervento agevolativo alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari nazionali in materia ambientale.

16. L'Intervento agevolativo può coprire, in alternativa:

(i) il 100 per cento delle spese ammissibili, sostenute dopo la concessione dell'Intervento agevolativo, riguardanti:

a. la realizzazione di investimenti produttivi, anche in Italia, tra cui:

- acquisto/leasing finanziario di macchinari, apparecchiature ad uso produttivo, impianti e beni strumentali o potenziamento /riconversione di beni produttivi e strumentali esistenti;

- tecnologie hardware, software e digitali in generale, incluso il potenziamento/riconversione di tecnologie esistenti;

b. Investimenti per la realizzazione di un investimento commerciale in un Paese estero, a sostegno del recupero di quote del fatturato estero dell'impresa;

c. Investimenti per la sostenibilità in Italia (es. interventi di efficientamento energetico, idrico, mitigazione impatti climatici, ecc.) dell'impresa richiedente;

d. spese per consulenze e studi e spese promozionali e per eventi internazionali in Italia e all'estero finalizzati all'individuazione di mercati esteri alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia o al potenziamento della presenza su mercati esteri alternativi;

e. spese per certificazioni e/o omologazioni di prodotto e la registrazione di marchi, brevetti ecc. in mercati esteri individuati alternativi a Ucraina e/o Federazione Russa e/o Bielorussia;

oppure:

(ii) almeno il 60% dell'importo deliberato delle spese di cui al precedente punto (i) e fino al 40% dell'importo deliberato per spese per investimenti volti al rafforzamento patrimoniale qualora in fase di rendicontazione l'impresa dimostri di aver subito nell'esercizio 2022 un incremento dei costi energetici superiore al 100%, come risultante dal confronto del Bilancio 2022 rispetto al Bilancio 2021 e come dichiarato e asseverato da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF. Gli investimenti volti al rafforzamento patrimoniale devono risultare nell'attivo patrimoniale con separata evidenza in nota integrativa oppure essere asseverati da un soggetto iscritto al Registro dei Revisori Contabili tenuto dal MEF.

17. Gli Interventi agevolativi non possono in ogni caso riguardare:

(i) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione all'estero o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;

(ii) spese per consulenze continuative o periodiche, ovvero a copertura di costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità;

18. Gli Interventi agevolativi non possono essere subordinati alla delocalizzazione di una attività produttiva o di un'altra attività dell'impresa beneficiaria da un altro paese situato all'interno del SEE verso il territorio dello Stato Italiano.

¹ Di cui all'Allegato V, lettera B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU, contenente l'Elenco delle attività escluse dal sostegno del Fondo InvestEU

Comitato Agevolazioni

per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del Fondo 394/81

19. I Cofinanziamenti possono essere cumulati con gli aiuti previsti dai regolamenti «*de minimis*» o dai regolamenti di esenzione per categoria, a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti².
Gli Interventi agevolativi non sono cumulabili, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche, nel rispetto delle previsioni normative nazionali ed europee applicabili.
20. Gli Interventi agevolativi sono concessi mediante delibera del Comitato Agevolazioni entro e non oltre il 31 dicembre 2023, previa richiesta scritta dell'impresa richiedente presentata a SIMEST S.p.A. con la necessaria documentazione e secondo le pertinenti delibere del Comitato agevolazioni e previa istruttoria da parte della stessa SIMEST S.p.A. secondo le procedure presso la stessa vigenti.
21. Il Comitato agevolazioni con proprie delibere disciplina nel dettaglio le condizioni, i criteri e le modalità per l'accesso all'Intervento agevolativo e gli aspetti operativi e procedurali connessi alla gestione dello stesso.
22. Al fine di garantire l'adempimento degli obblighi di trasparenza e di monitoraggio, gli Interventi agevolativi sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina di funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, con riferimento alla registrazione degli aiuti concessi ai singoli beneficiari ai sensi della presente delibera, nonché per i Cofinanziamenti in osservanza degli obblighi di monitoraggio e relazione indicati alla sezione 3 del *Temporary Crisis and Transition Framework* in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
23. Gli Interventi agevolativi sono revocati - in tutto o in parte - nelle ipotesi e al venire meno dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento, nonché dei limiti e delle condizioni previsti con delibera del Comitato agevolazioni.
In caso di revoca, l'impresa beneficiaria dovrà restituire entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta di SIMEST, il Finanziamento e l'eventuale Cofinanziamento erogati, corrispondendo sul Finanziamento gli interessi maturati al tasso di riferimento maggiorato del 2% nei casi previsti.
24. La concessione dei Cofinanziamenti ai sensi della presente delibera è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'art. 108 TFUE. La presente delibera sarà adeguata alle eventuali ulteriori prescrizioni della Commissione europea espresse in sede di approvazione della misura.
In caso di successive modifiche del *Temporary Crisis and Transition Framework* da parte della Commissione europea, condizioni, limiti e requisiti indicati dalla presente delibera saranno tempestivamente adeguati con delibera del Comitato Agevolazioni.”.

² I Cofinanziamenti possono essere cumulati con gli aiuti concessi nell'ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato introdotto a seguito della pandemia di COVID-19, a condizione che siano rispettate le relative norme sul cumulo e le norme sul cumulo del *Temporary Crisis and Transition Framework*, e in ogni caso coprendo una sola volta il fabbisogno di liquidità.